

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 10 maggio 2013, presso la sede di UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

tra

TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A., con l'assistenza di UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

e

le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL Nazionali unitamente alle RSU

premesso che

- l'Accordo relativo al Premio di Risultato di Telecom Italia Sparkle S.p.A. è scaduto il 31 dicembre 2011;
- il principio della non sovrapposibilità dei cicli negoziali non ha consentito nel corso del 2012 di procedere alla negoziazione sul Premio di Risultato, previsto dagli Accordi Interconfederali vigenti nonché dall'art. 3, comma 13, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito CCNL TLC);

le parti convengono quanto segue

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. L'Azienda, confermando di apprezzare il positivo apporto dei lavoratori all'andamento economico e produttivo aziendale, riconoscerà ai lavoratori stessi, in via del tutto eccezionale, l'erogazione di un importo premiale complessivo, riferito al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2012.

CRITERI DI EROGAZIONE

L'attribuzione di detto importo premiale riguarda tutto il personale di Telecom Italia Sparkle S.p.A. in servizio alla data del 1° luglio 2012 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, con contratto a tempo determinato e con contratto d'inserimento.

L'attribuzione di detto importo premiale non riguarderà le figure destinatarie di specifici piani di incentivazione individuale.

L'importo pari a 1.000 Euro, indifferenziato per livello inquadramentale, sarà corrisposto al personale interessato unitamente alle competenze del mese di maggio 2013.

Per il personale assunto successivamente al 1° luglio 2012 il valore dell'importo premiale sarà proporzionato all'effettiva presenza in servizio.

Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il valore dell'importo premiale sarà commisurato proporzionalmente alla durata effettiva della prestazione lavorativa, tenendo anche conto di eventuali variazioni del regime di orario in corso di semestre.

L'importo premiale sarà riproporzionato in funzione dei titoli di assenza non retribuiti.

Le parti definiscono tale importo premiale complessivo in senso omnicomprendivo e pertanto lo stesso non avrà incidenza su tutti gli istituti contrattuali o di legge diretti, indiretti e differiti. Pertanto, tale importo sarà escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Il presente Accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

per la Telecom Italia Sparkle S.p.A.

per la SLC-CGIL

per la FIS Tel-CISL

per la UILCOM-UIL

per le RSU